



Treviso, lì 1 febbraio 2016

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE 1.2016

OGGETTO: LEGGE DI STABILITA' 2016 – NOVITA' FISCALI

La Legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70) ha previsto importanti novità, si riepilogano di seguito i principali contenuti di interesse generale.

A) SOCIETA':

- **Beni imprese – Maxi ammortamento 140%** - E' previsto un incentivo fiscale per gli investimenti n beni strumentali effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. I beni devono essere nuovi (o mai usati). L'agevolazione interessa tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni a più lunga vita utile con coefficiente di ammortamento inferiore al 65% (silos, serbatoi, ecc). Il beneficio consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione del **40%**, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento ed ai canoni di locazione finanziaria (per la quota capitale). L'agevolazione riguarda le imposte sui redditi e non anche l'IRAP e compete sia alle imprese che ai professionisti. *In pratica, a fronte di un costo di acquisto pari a 100, la deduzione dell'ammortamento fiscale potrà essere effettuata sui 140.* Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto (autocarri, autovetture, motocicli e ciclomotori). Il costo fiscale delle autovetture (*massimo 18.076*) è incrementato nella stessa misura del 40% (*fino a 25.306*). L'incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti; il maggior ammortamento compete come al solito nelle percentuali di deducibilità del 20% (dell'80% per agenti e rappresentanti). Nel primo anno di entrata in funzione del bene, la maggiorazione del 40% si applica alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile. In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà tenere conto della maggiorazione del 40%. L'agevolazione non torna applicabile per il noleggio a lungo termine.
- **Regime forfettario** – Vengono elevate le attuali soglie di ricavi differenziate per categorie di attività (commercio 30-40-50.000 Euro – professionisti 30.000 Euro). Inoltre, per le nuove partite IVA l'imposta sostitutiva sarà pari al **5%** (*in luogo di quella originaria del 15%*) per i primi 5 anni di attività. Viene estesa la possibilità di accedere a questo regime anche ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati che hanno un'attività in proprio, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o



pensione non superi i 30.000 Euro. La contribuzione previdenziale viene ridotta del 35% (con un montante contributivo proporzionalmente ridotto).

- **Beni ai Soci** – Viene data la possibilità, dall’01.01 al 30.09.2016, per le Società, di assegnare o cedere ai Soci gli immobili ed i beni mobili registrati (tutti non strumentali per destinazione), beneficiando di riduzioni fiscali sulle imposte dirette ed indirette. Le Società possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari all’8% (o del 10,5% per le Società non operative). E’ possibile usufruire del beneficio dell’imposta sostitutiva a condizione che i Soci risultino tali alla data del 30 settembre 2015. Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte della metà e le ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Analoghi incentivi anche per le trasformazioni di Società commerciali in Società semplici.
- **Beni immobili strumentali** – L’imprenditore individuale può, entro il 31 maggio 2016, escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, pagando un’imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP (8%).
- **Emissione di note di credito IVA** – Dal 2016 sarà possibile emettere note di variazione anche per le operazioni in *reverse charge* e per i casi di risoluzione contrattuale per inadempimento relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica, e dunque portare in detrazione l’IVA corrispondente in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali. Dal 2017 la variazione in diminuzione dell’IVA potrà essere effettuata all’apertura della procedura concorsuale.
- **Partite IVA gestione separata INPS** – L’aliquota contributiva per le partite IVA iscritte in via esclusiva alla gestione separata Inps resta al 27,72% anche per l’anno 2016.
- **Rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche** – Viene riproposta la possibilità, per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni che possono produrre effetti sulla determinazione delle plusvalenze tassabili, ai sensi dell’art. 67, D.P.R. 917/1986 (Tuir). La scadenza per perizie e versamento dell’imposta è fissata al 30 giugno 2016 e la data di riferimento dei nuovi valori è il 1° gennaio 2016. Le aliquote dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione sono: 8% per partecipazioni qualificate (oltre il 20% dei diritti di voto per le Società di capitali, oltre il 25% del capitale per le Società di persone) e terreni edificabili ed agricoli, 4% per le azioni e quote non qualificate.
- **Rivalutazione dei beni d’impresa** - E’ previsto l’adeguamento dei valori dei beni e partecipazioni già risultanti dal bilancio dell’esercizio 2014 ed ancora posseduti al termine di quello successivo (31-12-2015); il versamento di un’imposta sostitutiva entro il 16 giugno 2016 pari al 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni); la possibilità di affrancare la riserva in sospensione d’imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione versando un ulteriore tributo del 10%.
- **Contante e Carte di credito** – Dal 2016, i trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, potrà essere effettuato fino a 2.999,99 Euro. Il limite resta a 999,99 Euro, invece, per il *money transfer*, ossia per il circuito finanziario che consente il trasferimento di denaro in ogni parte del mondo. Sarà possibile pagare con carte di debito o credito anche importi inferiori a 5 Euro, per chi non accetterà i pagamenti con carte è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.



B) AGEVOLAZIONI FISCALI ABITAZIONE E “PRIMA CASA”:

- **Comodati** – Per le abitazioni concesse in comodato d’uso a figli o genitori l’IMU e la TASI sono ridotte al 50%. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato, il comodatario la utilizzi come abitazione principale ed il comodante possiede un solo immobile nello stesso Comune. Sono esclusi gli immobili di lusso.
- **Tasi** – Dal 2016 niente più TASI sulle abitazioni principali, compresa la “quota inquilini” dovuta dall’occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l’immobile come prima casa. Rimane l’imposta IMU su abitazioni di lusso. Vengono assimilati all’abitazione principale (che resta quella dove dimora e risiede il possessore): la casa assegnata al coniuge dopo separazione legale; gli immobili delle operative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica; gli alloggi sociali; le unità non locate dei dipendenti delle Forze Armate. I macchinari “imbullonati” dal 2016 non pagheranno l’IMU ad eccezione di quelli inseriti in immobili di categoria D e E la cui rendita include il valore dei macchinari e degli impianti connessi al procedimento di produzione.
- **Canone concordato** – Sconto del 25% su IMU e TASI per le abitazioni affittate a canone concordato.
- **Registro** – Potrà avvalersi dell’agevolazione “prima casa” anche chi non abbia già venduto la casa precedentemente posseduta, con pagamento dell’imposta di registro pari al 2 per cento, in luogo del 9 per cento, a patto che rivendano la casa in precedenza acquistata entro un anno dalla data del rogito di acquisto della nuova abitazione. Ove l’abitazione precedentemente acquistata con l’agevolazione “prima casa” non venga alienata entro un anno dal nuovo acquisto agevolato, si verifica la decadenza dell’agevolazione con conseguente obbligo di corrispondere l’imposta in misura ordinaria, oltre a sanzioni ed interessi.
- **IVA abitazioni** – Il 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B, cedute da impresa costruttrice entro il 31 dicembre 2016, potrà essere detratto dall’IRPEF dell’acquirente in dieci quote.
- **Detrazioni casa** – Proroga per il 2016 della detrazione del 50% delle spese per recupero edilizio, del 65% per il risparmio energetico e del bonus mobili. Fra le condizioni per fruire della detrazione per le ristrutturazioni c’è il “bonifico parlante”, sistema di pagamento previsto dalla normativa “bonus edilizia”.
- **Leasing abitativo** - Al fine di incentivare l’utilizzo del leasing per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale, all’utilizzatore è riconosciuta la possibilità di richiedere al concedente di acquistare o far costruire l’immobile con la previsione, alla scadenza del contratto, della facoltà di riscatto a un prezzo prefissato scontando il canone versato. I giovani under 35, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, potranno beneficiare di una detrazione IRPEF pari al 19% dei canoni e dei relativi accessori fino a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell’immobile per un importo non superiore a 20.000 euro (i limiti sono dimezzati per i restanti contribuenti), mentre per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, l’importo detraibile ai fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4 mila euro per i canoni e 10 mila per il costo di acquisto). La norma introduce un regime fiscale agevolato anche con riferimento all’imposta di registro che si applicherà con aliquota ridotta all’1,5% per gli atti di acquisto, operati da banche e società di leasing, aventi ad oggetto immobili abitativi “non di lusso”, diversi da quelli accatastati A/1, A/8 e A/9, acquisiti in locazione finanziaria da utilizzatori che soddisfino le condizioni per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”.



BETTIOL SESSA MARCHI NASELLI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

- **Giovani coppie** – Concesso alle giovani coppie, costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi che abbiano costituito il nucleo da almeno 3 anni, e che abbiano acquisito una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di detrarre dall'IRPEF il 50% delle spese sostenute nel 2016 per l'arredo, fino ad un importo massimo di Euro 16.000 (con una conseguente detrazione massima di Euro 8.000 da suddividere in 10 rate). Si evidenzia che la convivenza può essere dimostrata dal certificato di famiglia che attesti la comune residenza (anche a mezzo autocertificazione), inoltre, è richiesto che almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni d'età. Il beneficio, per espressa previsione di Legge, non è cumulabile con quello per la ristrutturazione edilizia ed il connesso "*bonus mobili*".

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni opportuno approfondimento.


STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI
BETTIOL, SESSA, MARCHI E NASELLI